



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 – Tel. n. 06854461 – Codice Fiscale n. 02796270581

DIREZIONE GENERALE

Area Contributi e Prestazioni

Direzione Contributi

CIRCOLARE N. 4 DEL 02/02/2009

A tutte le Imprese dello spettacolo

Agli Enti pubblici e privati che esplicano attività nel campo dello spettacolo

A tutte le società che intrattengono rapporti economici con sportivi professionisti

Alla Direzione Generale della SIAE

Alle Direzioni Interregionali, Sedi Compartimentali e Sezioni Distaccate

Alle Aree, Direzioni e Coordinamenti professionali della Direzione Generale

LORO SEDI

e, p.c., Al Sig. Commissario Straordinario

LORO SEDI

Oggetto: Anno 2009 – minimale di retribuzione giornaliera; massimale di retribuzione giornaliera e annua imponibile; contributo di solidarietà; aliquota aggiuntiva 1%; aliquote contributive.

Sommario: *È stata effettuata la determinazione dei valori contributivi per i lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti, a seguito della variazione, pari al 3,2%, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT. Riepilogo delle aliquote contributive dei suddetti lavoratori.*

1. Minimale di retribuzione giornaliera imponibile.

L'art. 1 del Decreto Legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 settembre 1981, n. 537, stabilisce che i limiti minimi di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale sono rivalutati, ogni anno, nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della Legge 30 aprile 1969, n.153.

Pertanto, detti limiti debbono essere rivalutati in base all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'ISTAT.

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Il Decreto Legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella Legge 7 dicembre 1989, n. 389, all'art.1, comma 1, stabilisce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero all'importo stabilito da accordi collettivi o contratti individuali, se superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Si ricorda, in proposito, che anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali sono obbligati, ai fini del versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla sopra richiamata disciplina collettiva.

Con l'art. 2, comma 25, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, il legislatore ha introdotto una norma interpretativa dell'art. 1 del citato D.L. n. 338/89, precisando che tale disposizione *“si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”*.

Si aggiunge, altresì, che ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge n. 463/83, convertito con Legge n. 638/83, modificato dall'art. 1, comma 2, del Decreto Legge n. 338/89, convertito a sua volta dalla Legge n. 389/89, il limite minimo di retribuzione giornaliera non può, tuttavia, essere inferiore al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

Tutto ciò premesso, si fa presente che, per consentire gli adempimenti contributivi sui valori aggiornati relativi all'anno 2009, in attesa dell'emanazione del previsto decreto ministeriale, si è utilizzato, per la determinazione dei valori contributivi di cui alla presente circolare, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT alla data della emanazione della presente circolare.

Per l'anno 2008, la variazione percentuale del predetto indice è stata pari al 3,2%.

Per l'anno 2009 il limite minimo di retribuzione giornaliera, per l'assolvimento degli obblighi contributivi di legge, riferito ai settori di competenza dell'ENPALS, è pari a **43,49** euro (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore all'1.1.2009, pari a euro **457,76** mensili).

Si tiene a sottolineare che gli obblighi contributivi, da parte dei datori di lavoro, devono essere assolti sulla base dei predetti minimali di retribuzione solamente nei casi in cui questi risultino superiori ai minimali di retribuzione stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale ovvero da accordi collettivi o contratti individuali.

A seguito della variazione del minimale di retribuzione giornaliera, a far data dal 1° gennaio 2009, risulta variata anche la misura della retribuzione oraria minima per la denuncia ed il versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale nei casi di contratti a tempo parziale ("PART-TIME").

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Al riguardo si ribadisce che, a decorrere dall'1.1.1989, la retribuzione minima oraria si determina moltiplicando il minimale giornaliero (**43,49** euro) per il numero dei giorni di lavoro settimanale, previsti dagli accordi o contratti collettivi, a tempo pieno, riguardanti i singoli settori di lavoro e dividendo il relativo prodotto per il numero delle ore lavorative settimanali analogamente previste dai suddetti accordi o contratti collettivi.

Nell'ipotesi, pertanto, di contratti collettivi nazionali, che prevedano l'effettuazione di 5 giornate lavorative settimanali, per un totale di 40 ore, la paga oraria è pari ad euro **5,44** (**43,49 x 5 : 40**).

2. Lavoratori dello spettacolo

2.1. Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.95.

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall'art. 2, comma 18, della Legge n. 335/95, rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT nella misura del **3,2%**, è pari, per l'anno 2009, ad euro **91.507,00**.

Il contributo di solidarietà, ai sensi dell'art. 1, commi 8 e 14, del Decreto Legislativo n. 182/1997 (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo del massimale retributivo e pensionabile pari, per l'anno 2009, ad euro **91.507,00**.

L'aliquota aggiuntiva, ai sensi dell'art. 3-ter del Decreto Legge n. 384/92 convertito dalla Legge n. 438/92 (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2009, l'importo di euro **42.069,00** e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari ad euro **91.507,00**.

2.2. Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.95.

Il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari ad euro **667,08**. Conseguentemente, le fasce di retribuzione giornaliera ed i relativi massimali di retribuzione giornaliera imponibile risultano così rivalutati:

Anno 2009

Fasce di retribuzione giornaliera		Massimale di retribuzione giornaliera imponibile	Giorni di contribuzione accreditati
da Euro	ad Euro	Euro	
667,09	1.334,16	667,08	1
1.334,17	3.335,40	1.334,16	2
3.335,41	5.336,64	2.001,24	3
5.336,65	7.337,88	2.668,32	4
7.337,89	9.339,12	3.335,40	5
9.339,13	12.007,44	4.002,48	6
12.007,45	14.675,76	4.669,56	7
14.675,77	In poi	5.336,64	8

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Il contributo di solidarietà (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce precedentemente indicate.

L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2009, l'importo di euro **134,84** e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle predette fasce di retribuzione giornaliera.

3. Sportivi professionisti

3.1 Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.95.

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall'art. 2, comma 18, della Legge n. 335/95, rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT nella misura del **3,2%** è pari, per l'anno 2009, ad euro **91.507,00**.

Il contributo di solidarietà, ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo n. 166/1997 (nella misura dell'1,2%, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore) è dovuto sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo di euro **91.507,00** e fino all'importo annuo di euro **667.207,00**.

L'aliquota aggiuntiva, ai sensi dell'art. 3-ter del Decreto Legge n. 384/92, convertito dalla Legge n. 438/92 (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2009, l'importo di euro **42.069,00** e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile di euro **91.507,00**.

3.2. Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.95.

Il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari ad euro **293,29**.

Il contributo di solidarietà (nella misura dell'1,2 %, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore) è dovuto sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l'importo di euro **293,29** e fino all'importo giornaliero di euro **2.138,48**.

L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2009, l'importo di euro **134,84** e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari ad euro **293,29**.

4. Assunzioni agevolate

Per quanto concerne la contribuzione I.V.S. che deve essere versata dal datore di lavoro che abbia instaurato rapporti di lavoro agevolati (cfr. codici di agevolazione: CS, CF, KF, PA, GQ, MO, MD, MT, MI), la cui normativa di riferimento stabilisca che la quota dei contributi previdenziali sia dovuta in misura pari a quella degli apprendisti, si precisa che l'aliquota è fissata al 10%.

5. Aliquote contributive

Per il riepilogo delle aliquote contributive per l'anno 2009, già in vigore dal 1° gennaio 2007, per gli sportivi professionisti e per i lavoratori dello spettacolo si rimanda alle tabelle in calce alla presente circolare.

IL DIRETTORE GENERALE

(Massimo Antichi)

Lavoratori dello spettacolo: aliquote contributive per l'anno 2009**Tabella n. 1**

Categoria lavoratori	Cod. tab.	Cod. caus.	Aliquote contributive		
			Datore di lavoro	Lavoratore	Totale
Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.95.	C3	020	23,81	9,19	33,00
Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.95.	Y3	020	23,81	9,19	33,00

Come dettagliato nella tabella n.2, la norma prevede un'aliquota contributiva maggiorata per i tescicorei e i ballerini iscritti all'ENPALS dopo il 31/12/95.

Naturalmente ove si tratti di tescicorei e ballerini già iscritti all'ENPALS al 31/12/95 si applicano le aliquote contributive della generalità dei lavoratori dello spettacolo di cui alla tabella n. 1 (cod. tab. Y3).

Tabella n. 2

Categoria lavoratori	Cod. tab.	Cod. caus.	Aliquote contributive		
			Datore di lavoro	Lavoratore	Totale
Tescicorei e ballerini iscritti all'ENPALS successivamente al 31.12.95 e privi di precedente anzianità contributiva in altre gestioni pensionistiche obbligatorie	R3	020	25,81	9,89	35,70
Tescicorei e ballerini iscritti all'ENPALS successivamente al 31.12.95 ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni pensionistiche obbligatorie	X3	020	25,81	9,89	35,70

Sportivi Professionisti: aliquote contributive per l'anno 2009**Tabella n. 3**

Categoria lavoratori	Cod. tab.	Cod. caus.	Aliquote contributive		
			Datore di lavoro	Lavoratore	Totale
Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.95.	T	020	23,81	9,19	33,00
Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.95.	Z	020	23,81	9,19	33,00

TABELLA CODICI AGEVOLAZIONE

CODICI	DESCRIZIONE SINTETICA	FONTE NORMATIVA	FONTE AMMINISTRATIVA	MODALITA' DI CALCOLO ED EFFETTI
CONTRATTI DI SOLIDARIETA'				
ST	Contratti di solidarietà con riduzione dell'orario di lavoro superiore al 20% rispetto all'orario contrattuale per imprese che non hanno sede di lavoro nelle aree del Mezzogiorno e nelle zone di declino industriale (lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale)	D.L.726/84 convertito nella L. 863/84; D.L. 148/1993 convertito nella L. 236/93	Circolare n. 20 del 26/5/1994; Circolare n. 14 dell'11/5/1998	riduzione quota datore di lavoro del 25%
SM	Contratti di solidarietà con riduzione dell'orario di lavoro superiore al 20% rispetto all'orario contrattuale per imprese con sede di lavoro nelle aree del Mezzogiorno e nelle zone di declino industriale (lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale)	D.L. 726/1984 convertito nella Legge 863/1984; D.L. 148/1993 convertito nella Legge 236/1993	Circolare n. 20 del 26/5/1994; Circolare n. 14 dell'11/5/1998	riduzione quota datore di lavoro del 30%
SD	Contratti di solidarietà con riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30% rispetto all'orario contrattuale per imprese che non hanno sede di lavoro nelle aree del Mezzogiorno e nelle zone di declino industriale (lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale)	D.L. 726/1984 convertito nella Legge 863/1984; D.L. 148/1993 convertito nella Legge 236/1993	Circolare n. 20 del 26/5/1994; Circolare n. 14 dell'11/5/1998	riduzione quota datore di lavoro del 35%
SZ	Contratti di solidarietà con riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30% rispetto all'orario contrattuale per imprese con sede di lavoro nelle aree del Mezzogiorno e nelle zone di declino industriale (lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale)	D.L. 726/1984 convertito nella Legge 863/1984; D.L. 148/1993 convertito nella Legge 236/1993	Circolare n. 20 del 26/5/1994; Circolare n. 14 dell'11/5/1998	riduzione quota datore di lavoro del 40%
SW	Indica la retribuzione aggiuntiva esente da obbligo contributivo corrisposta ai sensi dell'art. 5 comma 5 L. 236/93 (lavoratori non interessati al trattamento di integrazione salariale)	D.L. 726/1984 convertito nella Legge 863/1984; D.L. 148/1993 convertito nella Legge 236/1993	Circolare n. 20 del 26/5/1994; Circolare n. 14 dell'11/5/1998	riduzione quota datore di lavoro 100%; riduzione quota lavoratore 100%
CS	Assunzione di lavoratori di età compresa tra i 15 ed i 29 anni nell'ambito di contratti collettivi aziendali che prevedono una riduzione stabile dell'orario di lavoro	Art.2, D.L.726/84 convertito nella Legge 863/84; Art.1, comma 773, L. n. 296/2006	Circolare n. 2 dell'8/2/1985; Circolare n. 14 dell'11/5/1998; Circolare n. 3 dell'8/2/2007	quota datore di lavoro pari al 10% della retribuzione imponibile

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

CODICI	DESCRIZIONE SINTETICA	FONTE NORMATIVA	FONTE AMMINISTRATIVA	MODALITA' DI CALCOLO ED EFFETTI
CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO ED APPRENDISTATO				
FN	Assunzione di lavoratori con contratto di formazione e lavoro da parte di datori di lavoro aventi sede di lavoro nel Centro Nord.	Articolo 8 della Legge 407/90 e s.m.i.	Circolare n. 29 del 5/8/1994; Circolare n. 34 del 17/9/1997; Circolare n. 14 dell'11/5/1998	Riduzione quota datore di lavoro del 25%
FT	Assunzione di lavoratori con contratto di formazione e lavoro da parte di imprese del settore commerciale e turistico con meno di quindici dipendenti con sede di lavoro nel Centro Nord.	Articolo 8 della Legge 407/90 e s.m.i.	Circolare n. 29 del 5/8/1994; Circolare n. 34 del 17/9/1997; Circolare n. 14 dell'11/5/1998	Riduzione quota datore di lavoro del 40%
CF	Assunzione di lavoratori con contratto di formazione e lavoro da parte di imprese artigiane ovunque ubicate, di imprese con sede di lavoro nel mezzogiorno e di imprese con sede di lavoro in circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente, in età da lavoro, superiore alla media nazionale.	Articolo 8 della Legge 407/90 e s.m.i.; Articolo 5 del D.L. n. 173/1988 convertito in legge n. 291/1988 ; Art.1, comma 773, L. n. 296/2006	Circolare n. 29 del 5/8/1994; Circolare n. 34 del 17/9/1997; Circolare n. 14 dell'11/5/1998; Circolare n. 3 dell'8/2/2007	quota datore di lavoro pari al 10% della retribuzione imponibile
CH	Assunzione di lavoratori con contratto di formazione e lavoro da parte di associazioni professionali, socio-culturali, sportive, fondazioni ed enti pubblici di ricerca con sede di lavoro nei territori del Mezzogiorno.	D.L. n. 32/1994 e n. 299/94 convertito in legge n. 451/1994; Articolo 5 del D.L. n. 173/1988 convertito in legge n. 291/1988	Circolare n. 9 del 9/3/1994; Circolare n. 29 del 5/8/1994; Circolare n. 34 del 17/9/1997; Circolare n. 14 dell'11/5/1998	riduzione quota datore di lavoro del 50%
KF	Trasformazione del CFL in rapporto di lavoro indeterminato da parte di imprese aventi sede di lavoro nelle aree Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.	Articolo 16 comma 6 del D.L. n. 299/1994 convertito in Legge n. 451/1994; Articolo 15 della Legge n. 196/1997; Art.1, comma 773, L. n. 296/2006	Circolare n. 34 del 17/9/1997; Circolare n. 14 del 11/5/1998; Circolare n. 3 dell'8/2/2007	quota datore di lavoro pari al 10% della retribuzione imponibile per ulteriori 12 mesi
KH	Trasformazione del CFL in rapporto di lavoro indeterminato da parte di associazioni professionali/socio-culturali/sportive, fondazioni ed enti pubblici di ricerca aventi sede di lavoro nelle aree Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia	Articolo 16 comma 6 del D.L. n. 299/1994 convertito in Legge n. 451/1994; Articolo 15 della Legge n. 196/1997	Circolare n. 34 del 17/9/1997; Circolare n. 14 del 11/5/1998	riduzione quota datore di lavoro del 50% per ulteriori 12 mesi

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

CODICI	DESCRIZIONE SINTETICA	FONTE NORMATIVA	FONTE AMMINISTRATIVA	MODALITA' DI CALCOLO ED EFFETTI
segue CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO ED APPRENDISTATO				
PA	Assunzione a tempo indeterminato di lavoratore apprendista non in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale	Articolo 21 della Legge n. 56/1987; Articolo 21 della legge n. 41/1986; Art.1, comma 773, L. n. 296/2006	Circolare n. 13 del 20/4/1998; Circolare n. 31 del 9/11/1998; Circolare n. 14 dell'11/5/1998; Circolare n. 3 dell'8/2/2007	quota datore di lavoro pari al 10% della retribuzione imponibile per 12 mesi e riduzione di 3 punti percentuali della quota a carico del lavoratore
GQ	Assunzione di giovane in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale	Articolo 22 della Legge n. 56/1987; Articolo 21 della legge n. 41/1986; Art.1, comma 773, L. n. 296/2006	Circolare n. 31 del 9/11/1998; Circolare n. 3 dell'8/2/2007	quota datore di lavoro pari al 10% della retribuzione imponibile per 6 mesi e riduzione di 3 punti percentuali della quota a carico del lavoratore

CODICI	DESCRIZIONE SINTETICA	FONTE NORMATIVA	FONTE AMMINISTRATIVA	MODALITA' DI CALCOLO ED EFFETTI
ASSUNZIONE LAVORATORI IN MOBILITA'				
MO	Assunzione a tempo indeterminato di lavoratore iscritto nelle liste di mobilità	Articolo 25, comma 9, legge n. 223/1991; Art.1, comma 773, L. n. 296/2006	Circolare n. 30 del 31/7/1992; Circolare n. 14 dell'11/5/1998; Circolare n. 3 dell'8/2/2007	quota datore di lavoro pari al 10% della retribuzione imponibile per i primi 18 mesi
MD	Assunzione di lavoratore in mobilità con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi	Articolo 8, comma 2, legge n. 223/1991; Art.1, comma 773, L. n. 296/2006	Circolare n. 30 del 31/7/1992; Circolare n. 14 dell'11/5/1998; Circolare n. 3 dell'8/2/2007	quota datore di lavoro pari al 10% della retribuzione imponibile
MT	Trasformazione del contratto di assunzione a tempo determinato (di durata non superiore a 12 mesi) di lavoratore in mobilità in contratto a tempo indeterminato.	Articolo 8, comma 2, legge n. 223/1991; Art.1, comma 773, L. n. 296/2006	Circolare n. 30 del 31/7/1992; Circolare n. 5 del 30/1/2002; Circolare n. 3 dell'8/2/2007	quota datore di lavoro pari al 10% della retribuzione imponibile per ulteriori dodici mesi

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

CODICI	DESCRIZIONE SINTETICA	FONTE NORMATIVA	FONTE AMMINISTRATIVA	MODALITA' DI CALCOLO ED EFFETTI
VARIE				
FI	Assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale, da parte dei datori di lavoro operanti nel centro nord.	Articolo 8, comma 9 della Legge 407/1990	Circolare n. 16 del 26/4/1995; Circolare n. 14 dell'11/5/1998	riduzione quota datore di lavoro del 50% per 36 mesi.
FZ	Assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da parte dei datori di lavoro operanti nel mezzogiorno e da parte di imprese artigiane ovunque ubicate	Articolo 8, comma 9 della Legge 407/1990	Circolare n. 16 del 26/4/1995; Circolare n. 14 dell'11/5/1998	Riduzione quota datore di lavoro 100% per 36 mesi
LI	Lavoratori imbarcati su navi italiane. Riduzione dei contributi a favore di lavoratore e datore di lavoro.	Articolo 13, legge 488/1999	Circolare in corso di emanazione	Riduzione quota datore di lavoro 100% - riduzione quota lavoratore 100%
MI	Assunzione a tempo pieno ed indeterminato - da parte di datori di lavoro comprese le società cooperative di produzione e lavoro - di lavoratori che presso altre imprese beneficiarie abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno tre mesi	Articolo 4, comma 3, D.L. n. 148/1993; Art.1, comma 773, L. n. 296/2006	Circolare n. 14 dell'11/5/1998; Circolare n. 3 dell'8/2/2007	quota datore di lavoro pari al 10% della retribuzione imponibile per un periodo di dodici mesi
RE	Assunzioni con contratto di reinserimento di lavoratori che fruiscono da almeno 12 mesi del trattamento speciale di disoccupazione	Articolo 20, comma 2, legge n. 223/1991	Circolare n. 30 del 31/7/1992; Circolare n. 14 dell'11/5/1998	riduzione quota datore di lavoro del 75% (per un periodo variabile da 12 a 36 mesi a seconda della durata della disoccupazione)
RU	Assunzioni con contratto di reinserimento di lavoratori che fruiscono da almeno 12 mesi del trattamento speciale di disoccupazione	Articolo 20, comma 3, legge n. 223/1991	Circolare n. 30 del 31/7/1992; Circolare n. 14 dell'11/5/1998	riduzione quota datore di lavoro del 37,5% (per un periodo pari al doppio di quello di effettiva disoccupazione fino ad un massimo di 72 mesi)
SC	Riduzione a zero delle aliquote complessive dei contributi dovuti dalle cooperative sociali per la retribuzione corrisposta a persone svantaggiate	Articolo 4, comma 3, legge n. 381/1991	Circolare n. 21 dell'1/6/1994; Circolare n. 14 dell'11/5/1998	riduzione quota datore di lavoro 100% - riduzione quota lavoratore 100%
EE	Riduzione contributiva per lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari non convenzionati	Articolo 4, comma 2, D.L. n. 317/1987 convertito in legge n. 398/1987	Varie (cfr. da ultimo Messaggio n. 2 del 19/02/2008); Circolare n. 14 dell'11/5/1998	riduzione di 10 punti percentuali dell'aliquota a carico del datore di lavoro

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

CODICI	DESCRIZIONE SINTETICA	FONTE NORMATIVA	FONTE AMMINISTRATIVA	MODALITA' DI CALCOLO ED EFFETTI
segue VARIE				
TA	Assunzioni di lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale (orario settimanale pari o superiore alle 20 ore e non superiore a 24 ore)	Articolo 5, comma 4, d.lgs. n. 61/2000; Articolo 1, D.M. 12/4/2000	Circolare n. 24 del 19/10/2001	riduzione di 7 punti percentuali dell'aliquota a carico del datore di lavoro
TB	Assunzioni di lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale (orario settimanale superiore alle 24 ore e non superiore a 28 ore)	Articolo 5, comma 4, d.lgs. n. 61/2000; Articolo 1, D.M. 12/4/2000	Circolare n. 24 del 19/10/2001	riduzione di 10 punti percentuali dell'aliquota a carico del datore di lavoro
TC	Assunzioni di lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale (orario settimanale superiore alle 28 ore e non superiore a 32 ore)	Articolo 5, comma 4, d.lgs. n. 61/2000; Articolo 1, D.M. 12/4/2000	Circolare n. 24 del 19/10/2001	riduzione di 13 punti percentuali dell'aliquota a carico del datore di lavoro
SG	Nuove assunzioni di lavoratori dello spettacolo nell'anno 2002 da parte di datori di lavoro con sede in Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Abruzzo, Molise, Cassino	Articolo 44, comma 1 e 3, legge n. 448/2001	Circolare n. 3 del 31/01/2003	riduzione quota datore di lavoro 100% per un triennio decorrente dalla data di assunzione del singolo lavoratore
MS	Assunzione, in aziende con meno di 20 dipendenti, di personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori e lavoratrici in congedo (ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità)	Articolo 10, comma 2, legge n. 53/2000; articolo 4, comma 3, legge n. 151/2001	Circolare n. 34 del 11./10/2000	riduzione quota datore di lavoro del 50% fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo (o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento)
CI	Retribuzione corrisposta in franchi svizzeri da parte dei datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia	Art.1-quater, D.L. n. 688/1985 convertito in legge n.11/1986	Circ. Enpals n. 27/1997	Riduzione quota datore di lavoro del 50%